



# CITTÀ DI PINEROLO

*Città Metropolitana di Torino*

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 32 del 25/06/2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.</b>
-----------------	--

Provv. In.                      Cat. cls.                      F.A.                      Int.                      I.                      L.  
32 CC 2024                      05.03.01                      13/2024

L'anno **2024**, addì **venticinque**, del mese di **Giugno**, alle ore **18:18**, in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	PRES.	14	MANGANIELLO GIUSEPPE	PRES.
2	ALCHERA TIZIANA	PRES.	15	MASELLI ELISABETTA	PRES.
3	BACHSTADT-MALAN CAMUSSO CHRISTIAN	PRES.	16	MASTROGIOVANNI CHRISTIAN	PRES.
4	BARBERO LUCA	PRES.	17	MEDAGLIA ANTONIO	PRES.
5	BERTI GIUSEPPINO	ASS.	18	MILANA LUCA	PRES.
6	BIANCO LIA	PRES.	19	MONGIELLO DARIO GIOVANNI	PRES.
7	CAVALLO MARIA RITA	ASS.	20	MONGIELLO FIORAVANTI	PRES.
8	COTTURA STEFANO	ASS.G.	21	MONTAN GIULIA	PRES.
9	DEPETRIS ALICE	PRES.	22	PERRINO SALVATORE	PRES.
10	FORMENTO IRENE	PRES.	23	PITTAU GIORGIO	PRES.
11	GIORGIS MATTEO	PRES.	24	POLLIOOTTO DANIELE	PRES.
12	KAMBI ELIZABETH WAIRIMU	ASS.G.	25	SPIDALIERI GIUSEPPE	ASS.G.
13	LORENZINO SILVIA	PRES.			

**Totale Presenti: 20 Totale Assenti: 5**

Assume la presidenza Il Presidente Del Consiglio **Tiziana ALCHERA**.

Assiste alla seduta Il Vice Segretario Generale **Dott.ssa Maria Giovanna Gambino**.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: PROIETTI GIULIA, DESTEFANIS BRUNA, COSTARELLI FRANCESCA, CARIGNANO LUIGI, MILANESI FRANCO, VODINI FABIANO e PEZZANO LARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

<b>OGGETTO:</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.</b>
-----------------	--

La Presidente del Consiglio sig.ra Tiziana ALCHERA cede la parola all'Assessore sig. Luigi CARIGNANO per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Indi la Presidente cede la parola ai Consiglieri sig.ri: Luca MILANA, Giuseppe MANGANIELLO e all'Assessore sig. Luigi CARIGNANO.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 63, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Non essendoci altri Consiglieri che intendono intervenire, la Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha disposto, dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27/12/19 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi da 641 a 668, e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013, i proventi della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che l'art. 1, comma 652, Legge 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

- nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "chi inquina paga", sancisce che i criteri del D.P.R. 158/1999 non costituiscono più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando, come conseguenza, la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;
- permette di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di un'entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo,

ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

- attribuisce ai comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Ritenuto che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, che recita *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai*

*massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..... ”.*

Visti:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato introdotto il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)", ovvero una nuova metodologia per la determinazione dei costi del servizio rifiuti a livello nazionale, applicata già per l'anno 2020, prevedendo parametri per l'individuazione dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti ammessi a riconoscimento tariffario e regole definite ed univoche per la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) attraverso il parziale superamento (pur confermandone le linee generali) del DPR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 con la quale ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il quale:
  - conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera 443/2019/R/rif - basata sulla verifica e la trasparenza dei costi - e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  - introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
  - prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 ed una programmazione economico-finanziaria di pari durata;
  - prevede un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
  - prevede un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
  - disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF con la quale ARERA, confermando l'impostazione generale del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari previsto dall'articolo 8 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento del servizio gestione rifiuti.

Atteso che, rispetto al metodo di calcolo per la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, rimane confermato invece il principio comunitario "chi inquina paga", adottando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, basato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Richiamata la citata deliberazione ARERA n. 363/2021, la quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Pinerolo è presente ed operante il Consorzio ACEA Pinerolese, Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021.

Visto il Piano economico finanziario (PEF) per il servizio di igiene urbana - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MRT-2), approvato con Deliberazioni n. 1 del 26/04/24 e n. 5 del 20/05/24 da parte dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese, del quale il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 31 del 25.06.2024.

Dato atto che, sulla base del Piano economico finanziario di cui al punto precedente, i costi totali ammessi a tariffa per l'anno 2024 sono pari ad € 8.274.821,69, di cui costi variabili per € 4.050.827,00 e costi fissi per € 4.223.994,69, e che gli stessi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri di cui all'Allegato A) - Punto 2) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 9/07/2013, come risulta dalla tabella sotto riportata:

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>8.274.821,69</b>	
COSTI FISSI	<b>4.223.994,69</b>	<b>51,05%</b>
DOMESTICO	2.323.197,08	55%
NON DOMESTICO	1.900.797,61	45%
COSTI VARIABILI	<b>4.050.827,00</b>	<b>48,95%</b>
DOMESTICO	2.106.430,04	52%
NON DOMESTICO	1.944.396,96	48%
<b>TOTALE COSTI DOMESTICO</b>	<b>4.429.627,12</b>	<b>53,53</b>
<b>TOTALE COSTI NON DOMESTICO</b>	<b>3.845.194,57</b>	<b>46,47</b>

Dato atto che le riduzioni concesse a favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico di cui all'art. 21, comma 1 del vigente "Regolamento per l'applicazione del tributo Tassa sui rifiuti", ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L.147/2013, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2024, nella Missione 12 -

Programma 05, attraverso apposita autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2024.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30/12/21, convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022, e successivamente modificato dall'art. 43, comma 11 del D.L. n. 50 del 17/05/22, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, che recita *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- il comma 7-quater dell'art.7 del D.L. n. 39 del 29/03/24, aggiunto dalla Legge di conversione n. 67 del 23/05/24, che recita: *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge n. 228 del 30/12/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/22, è differito al 30 giugno 2024....."*.

Preso atto che l'art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013 ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo dovuto.

Preso inoltre atto che, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 386/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i comuni dovranno aggiungere alle richieste di pagamento della TARI, a titolo di maggiorazione, le seguenti componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti, da riversare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA):

- € 0,10 per utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;

- € 1,50 per utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360....."*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc....."* .

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione Consiliare nella seduta del 19/06/2024.

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI)".

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 14 voti favorevoli e 1 voto contrario del Consigliere sig. Dario MONGIELLO, espressi con votazione palese mediante strumenti elettronici dai Consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione dei Consiglieri sig.ri: Silvia LORENZINO, Luca BARBERO, Matteo GIORGIS, Fioravanti MONGIELLO e Giuseppe MANGANIELLO;

## D E L I B E R A

1) Di richiamare integralmente la parte narrativa della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che, sulla base del Piano economico finanziario (PEF) per il servizio di igiene urbana - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MRT-2), approvato con Deliberazioni n. 1 del 26/04/24 e n. 5 del 20/05/24 da parte dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese, del quale il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 31 del 25.06.2024, con riferimento all'anno 2024 i costi totali ammessi per l'applicazione della TARI sono pari ad € 8.274.821,69, di cui costi variabili per € 4.050.827,00 e costi fissi per € 4.223.994,69, e che gli stessi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri di cui all'Allegato A) - Punto 2) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 9/07/2013, come risulta dalla tabella sotto riportata:

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>8.274.821,69</b>	
COSTI FISSI	<b>4.223.994,69</b>	<b>51,05%</b>
DOMESTICO	2.323.197,08	55%
NON DOMESTICO	1.900.797,61	45%
COSTI VARIABILI	<b>4.050.827,00</b>	<b>48,95%</b>
DOMESTICO	2.106.430,04	52%
NON DOMESTICO	1.944.396,96	48%
<b>TOTALE COSTI DOMESTICO</b>	<b>4.429.627,12</b>	<b>53,53</b>
<b>TOTALE COSTI NON DOMESTICO</b>	<b>3.845.194,57</b>	<b>46,47</b>

3) Di approvare, sulla base dei dati di cui al punto precedente, le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2024, come risultanti dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse garantiscono la copertura integrale dei costi relativi al servizio.

4) Di dare atto che le riduzioni concesse a favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico di cui all'art. 21, comma 1 del vigente "Regolamento per l'applicazione del tributo Tassa sui rifiuti", ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2024, nella Missione 12 - Programma 05, attraverso apposita autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5) Di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

6) Di dare atto che alle tariffe di cui allegato A), si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.

7) Di dare altresì atto che, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 386/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alle richieste di pagamento della TARI, per ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti, si applicano anche, a titolo di maggiorazione, le seguenti componenti perequative da riversare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA):

- € 0,10 per utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;

- € 1,50 per utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

8) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2024 venga effettuata in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 31/10/2024 - 31/12/2024, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2024.

9) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. a\) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).

10) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento:

- hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

- diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) da effettuare entro il 28 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del [28/06/2019](#).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio  
**Tiziana ALCHERA**  
*(Sottoscritto digitalmente)*

Il Vice Segretario Generale  
**Dott.ssa Maria Giovanna Gambino**  
*(Sottoscritto digitalmente)*